

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: accertamento delle prestazioni collegate al reddito - comma 8 dell'art. 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(Seduta del 10 novembre 2011)

VISTO l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 modificato dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, relativo alle attribuzioni dei Consigli di indirizzo e vigilanza degli enti pubblici di assistenza e previdenza;

VISTO l'articolo 4 del D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366, concernente disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

VISTO il D.P.C.M. del 2 gennaio 2009 di ricostituzione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS;

VISTO l'articolo 35, commi da 8 a 13, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14 che ha introdotto due periodi di riferimento per l'accertamento dei redditi rilevanti per tutte le prestazioni collegate al reddito: "*l'anno in corso*", in caso di accertamento del diritto ad una prestazione da riconoscersi in sede di prima liquidazione e "*l'anno precedente*", per la verifica del diritto al mantenimento della corresponsione di una prestazione collegata al reddito, già liquidata;

VISTA la legge 30 luglio 2010 n. 122, di conversione del dl 31 maggio 2010 n. 78, che ha apportato modifiche al citato art. 35, prevedendosi al comma 8 che "*ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni*";

TENUTO CONTO che, nello spirito della norma, si intende raggiungere un duplice obiettivo, da un lato quello della omogeneizzazione delle scadenze temporali di gestione delle pensioni interessate a verifiche reddituali che, imponendo revisioni annuali, determinavano fisiologicamente l'insorgere di prestazioni indebite e, dall'altro, quello della previsione di modalità automatiche nella memorizzazione dei redditi anche mediante il collegamento tra Enti;

CONSIDERATO tuttavia che l'applicazione concreta della normativa richiamata produce un effetto distorsivo, poiché devono essere considerati influenti contemporaneamente sia i redditi da pensione percepiti nello stesso anno, sia quelli da lavoro - tra l'altro cessato - percepiti nell'anno precedente;

CONSIDERATO inoltre che l'applicazione concreta di tale normativa produce anche una situazione di squilibrio, ove si esamini l'effetto che si determina - su due persone aventi la medesima prestazione - la titolarità di due redditi di importo uguale ma di natura diversa, lavoro dipendente e pensione;

ESAMINATO il documento CIV n. 56 predisposto dalla Commissione Prestazioni, che fa parte integrante del presente Ordine del Giorno,

SOLLECITA

gli Organi istituzionali competenti a promuovere una modifica normativa, in grado di sanare le distorsioni prodotte dalla previsione normativa derivante dalle modifiche introdotte al comma 8 dell'art. 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge 27 febbraio 2009, n.14.

IL SEGRETARIO
(M.P. Santopinto)

IL PRESIDENTE
(G. Abbadessa)

Allegato all'Ordine del Giorno CIV del 10.11.2011

DOC. CIV N. 56

CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Commissione Prestazioni

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: Accertamento delle prestazioni collegate al reddito

La Commissione Prestazioni ha esaminato taluni effetti distorsivi creati dall'emanazione ed applicazione di nuove norme in tema di accertamento delle prestazioni collegate al reddito.

Le nuove norme sono state introdotte per raggiungere i seguenti obiettivi:

- la omogeneizzazione delle cadenze temporali di gestione delle pensioni interessate a verifiche reddituali che, imponendo revisioni annuali, determinavano fisiologicamente l'insorgere di prestazioni indebite,
- la previsione di modalità automatiche nella memorizzazione dei redditi anche mediante il collegamento tra Enti.

1) - La prima modifica normativa è contenuta nell'articolo 35, commi da 8 a 13, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14.

In sintesi le misure adottate sono le seguenti:

Il comma 8 prevede che ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, l'accertamento del diritto, nonché il calcolo della misura, devono essere effettuati in riferimento al reddito conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno. Tale reddito è rilevante ai fini delle prestazioni stesse fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Il comma 9 prevede che, in sede di prima liquidazione di una prestazione, si debba far riferimento al reddito dell'anno in corso. Tale reddito è dichiarato dall'interessato in via presuntiva al momento della domanda.

Il comma 10 rinvia all'Allegato A della legge in oggetto ai fini dell'individuazione dei procedimenti per i quali rilevano i redditi da lavoro indicati dal medesimo comma conseguiti nello stesso anno di riferimento della prestazione.

Il comma 11 prevede che, al fine di consentire agli enti previdenziali la verifica dei redditi collegati alle prestazioni previdenziali, i soggetti beneficiari delle medesime prestazioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, devono comunicare i propri dati reddituali.

I commi 12 e 13 disciplinano gli effetti dell'omessa o ritardata comunicazione da rendere ai sensi del comma 11.

La nuova disciplina così sintetizzata ha introdotto, per tutte le prestazioni collegate al reddito, fatta eccezione per quelle riconosciute a seguito dei procedimenti di cui all'Allegato A, due periodi di riferimento per l'accertamento dei redditi rilevanti: "l'anno in corso", in caso di accertamento del diritto ad una prestazione da riconoscersi in sede di prima liquidazione; "l'anno precedente" per la verifica del diritto al mantenimento della corresponsione di una prestazione collegata al reddito, già liquidata.

Resta confermato l'arco temporale cui si riferiscono i limiti di reddito stabiliti dalle specifiche disposizioni relative alle prestazioni collegate al reddito.

Pertanto, ferma restando l'individuazione del "reddito rilevante" secondo i criteri sopra indicati, il diritto e la misura delle prestazioni previdenziali e assistenziali devono essere determinati in riferimento ai limiti di reddito vigenti nell'anno solare di corresponsione della prestazione.

Nulla è innovato riguardo alle tipologie di reddito rilevanti ai fini del riconoscimento di una determinata prestazione e riguardo alle situazioni in cui debbano essere considerati anche i redditi di soggetti diversi dai beneficiari della prestazione.

2) - Successivamente la legge 30 luglio 2010 n. 122, di conversione del dl 31 maggio 2010 n. 78, ha apportato modifiche al citato art. 35.

A seguito delle abrogazioni e integrazioni previste dalle disposizioni indicate in oggetto, il comma 8 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14 risulta così formulato:

"Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito

dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni".

La richiamata disposizione introduce, in merito alle verifiche delle situazioni reddituali incidenti sulle prestazioni collegate al reddito, novità che riguardano il periodo di riferimento dei redditi da considerare ai fini delle prestazioni collegate al reddito e, conseguentemente, la decorrenza delle riliquidazioni dovute a motivi reddituali.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito già in pagamento, si tiene conto:

- dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati), conseguiti nello stesso anno;
- dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell'anno precedente.

3) – Criticità.

Questa nuova previsione ha determinato uno sfalsamento ed una sovrapposizione che determina alcuni problemi concreti.

Per meglio comprendere tale inconveniente si prenda a riferimento il caso di una persona titolare di pensione di reversibilità che ottenga, dal primo gennaio 2011, la pensione diretta di vecchiaia a seguito della cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 31 dicembre 2010.

Reddito da lavoro dipendente per l'anno 2010	20.000 Euro
Reddito da pensione di vecchiaia per l'anno 2011	15.000 Euro

Con la normativa scaturente dalle modifiche introdotte si ottengono i seguenti effetti:

- nell'anno 2010 il reddito da lavoro (20.000 Euro) influenza l'importo della pensione di reversibilità,
- nell'anno 2011 (anno in cui vi è solo reddito da pensione) sulla pensione di reversibilità si cumula l'effetto del reddito di pensione (perché il reddito proviene dal Casellario delle pensioni) e del reddito da lavoro

perché di competenza dell'anno precedente (per un totale di 35.000 Euro).

In tal modo si produce:

- un effetto abnorme poiché, nel caso considerato, si considerano come influenti nell'anno 2011 i redditi da pensione percepiti nello stesso anno e quelli da lavoro, tra l'altro cessato, percepiti nell'anno precedente,
- una situazione di squilibrio ove si esamini l'effetto che produce su due persone aventi la medesima prestazione di reversibilità la titolarità di due redditi di importo uguale ma di natura diversa: di lavoro dipendente l'una e di pensione l'altra.

Per tale motivo, ed in relazione all'effetto sperequativo evidenziato, si sottopone all'attenzione del Consiglio una bozza di ordine del giorno al fine di promuovere una modifica normativa in grado di sanare le distorsioni prodotte dalla previsione normativa derivante dalle modifiche introdotte al comma 8 dell'art. 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Roma 12 settembre 2011